

ORGANISMO DI VIGILANZA

PESCARA GAS SPA

---

PR0T.2/2016

RELAZIONE ANNUALE

2015

# ORGANISMO DI VIGILANZA

## PESCARA GAS SPA

---

PROT.2/2016

### 1. Premessa

L'Organismo di Vigilanza è stato istituito con delibera dell'A.U. del 30.12.2014, nella medesima seduta lo stesso A.U. ha provveduto, a norma del Regolamento dell' OdV, a nominare i suoi attuali membri nelle persone dell'Avv. Vincenzo di Girolamo, n.q. di presidente, Avv. Antonella Zuccarini e Dott. Saverio Mancinelli, n.q. di componenti (all.1).

Compito dell'Organismo di Vigilanza è quello di vigilare sull'applicazione del Modello di Organizzazione e di Gestione della società Pescara Gas spa ciò ai sensi e per gli effetti dell'art.6, I co., del D.lgs. 231/01, nonché del Modello di Governance approvato con delibera dell'Amministratore Unico del 10.01.2012 (v. pagg. 4-10 MG -doc.1 allegato) con estensione del controllo per l'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2015-2017.

Con il presente documento "relazione annuale 2015", si riportano all'attenzione degli Organi della società Pescara Gas spa le attività svolte al 31 dicembre 2015 dall'Organismo di Vigilanza (d'ora in poi per brevità OdV).

Si intende per modello 231 l'insieme delle norme interne e dei processi formali adottati per l'applicazione del D.Lgs. n. 231/01 all'interno della società Pescara Gas spa; pertanto, ogni qual volta si indica il Modello 231 si fa esplicito riferimento al Codice Etico, al regolamento dell'OdV ed al Modello di Governance (d'ora in poi per brevità denominato MG) approvati dal A.U. ed adottati dallo stesso

La presente "relazione annuale 2015" è stata approvata nella seduta dell'OdV del 12 gennaio 2016.

### 2. Calendario delle riunioni realizzate dall'OdV nel corso dell'anno 2015.

# ORGANISMO DI VIGILANZA

## PESCARA GAS SPA

---

PROT.2/2016

A norma del Manuale di Governance, allo scopo di esercitare al meglio le funzioni ispettive e di controllo, sul piano organizzativo ed operativo, l'OdV deve riunirsi una volta al mese, salva l'esistenza di situazioni di eccezionalità ed urgenza che impongono convocazioni immediate.

Pertanto, si riporta, nel prosieguo, l'elenco delle riunioni svolte con l'oggetto ed in allegato copia dei relativi verbali:

1. Riunione ODV del 5.02.2015 avente ad oggetto le seguenti decisioni: a) riserva eventuale aggiornamento modello preesistente nel 2016; b) approvazione regolamento interno ODV; c) approvazione programma attività 2015 (doc.2 all.);
2. Riunione ODV del 5 marzo 2015 avente ad oggetto il colloquio con l'A.U. che illustra le attività della società e l'approvazione del programma 2015 (doc.3 all.);
3. Riunione ODV del 21 aprile 2015 avente ad oggetto le seguenti decisioni: convocazione "a campione" dei fornitori di cui all'elenco fornito dalla società; approvazione questionario interno per i dipendenti; presa d'atto della istituzione dell'indirizzo istituzionale dell'ODV sul sito della società (doc.4 all.);
4. Riunione Odv del 12.05.2015 avente ad oggetto: a) la divulgazione dell'informativa 231 in ottemperanza all'art.8 del MOG (doc.5); b) intervista al Presidente del Collegio Sindacale Dott. Paolo Tracanna; c) esame elenco fornitori (doc.6);
5. Riunione ODV del 23.06.2015 avente ad oggetto: a) l'esame delle risposte rese dai dipendenti in ordine al questionario interno; b) breve colloquio illustrativo/formativo in ordine agli obiettivi del modello adottato dalla società, del ruolo dell'ODV e della rilevanza dei flussi informativi (si allega copia del verbale e elenco presenze sottoscritto dai partecipanti-doc.7);
6. Riunione ODV del 28.07.2015 avente ad oggetto l'intervista al dott. Rulli nonché al rag.Marcantonio; presa d'atto dell'aggiornamento dell'albo fornitori (doc.8 all.);

# ORGANISMO DI VIGILANZA

## PESCARA GAS SPA

---

PROT.2/2016

7. Riunione ODV del 13 ottobre 2015 avente ad oggetto le seguenti decisioni: a) l'odv prende atto che dall'esame delle interviste svolte mediante questionario interno, allo stato, non sono emerse anomalie; b) l'odv ha intervistato il dipendente Serafini ed ha preso atto che non sono emerse anomalie; c) essendo presente l'A.U. personalmente lo stesso si è reso disponibile ad illustrare il processo seguito per l'espletamento delle gare con i fornitori esterni, non sono emerse anomalie (doc.9 all.);
8. Riunione ODV del 1 dicembre 2015 avente ad oggetto le seguenti decisioni: a) causa il mancato reperimento del medico competente, si decide di procedere inviando un questionario scritto; b) l'odv ratifica, dopo averle accuratamente esaminate, le delibere/determine consegnate dal Dott. Tonelli in occasione della riunione di ottobre (doc.10 all.).

### **3. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DELLA PESCARA GAS**

In base alle risultanze delle attività di identificazione dei rischi, sono state considerate quali "aree di attività a rischio" gli ambiti di attività della Società che abbiano quale principale presupposto l'instaurazione di rapporti con la pubblica amministrazione, la gestione di flussi finanziari nonché la realizzazione di opere che possano comportare rischi per la salute dei lavoratori.

Si è quindi proceduto ad effettuare la ricognizione e la valutazione dell'efficacia dei sistemi di organizzazione, gestione e controllo esistenti ed utilizzati all'interno della Società ed a codificare - ove necessario - in documenti scritti le prassi aziendali in corso, finalizzate alla prevenzione di condotte illecite individuate dal D. Lgs. 231/2001.

Le procedure/regole di comportamento richiamate dal modello si integrano, evidentemente, con le altre linee guida organizzative, gli organigrammi, gli ordini di servizio, il sistema di attribuzione di poteri e deleghe, già utilizzati o operanti

# ORGANISMO DI VIGILANZA

## PESCARA GAS SPA

---

PROT.2/2016

nell'ambito della società, che non si è ritenuto necessario modificare ai fini della salvaguardia dalla commissione dei reati previsti dal Decreto.

### **4.Obiettivi**

In coerenza con il Modello di Governance, nel primo anno di attività l'Organismo di Vigilanza si è posto i seguenti obiettivi:

- a) promuovere e diffondere il Sistema 231 all'interno della struttura;
- b) verificare l'iniziale adeguatezza ed applicabilità reale e concreta del Sistema 231 all'interno della società Pescara Gas spa.;
- c) verificare l'efficienza e l'efficacia del MOG adottato e l'osservanza delle prescrizioni del MOG stesso da parte dei destinatari;
- d) proporre all'A.U. eventuali miglioramenti ed adeguamenti del Sistema 231.

### **4. Attività realizzate**

Di seguito le attività realizzate per il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati.

- a) L'OdV ha organizzato una serie di incontri con la struttura affinché fossero compresi gli obiettivi, i contenuti e le modalità di attuazione del Modello di Governance.

Attraverso singoli incontri con i/le responsabili delle Aree/Uffici, l'OdV ha potuto verificare ed approfondire il reale grado di comprensione del Modello di Governance.

Nel mese di luglio 2015 è stato circolarizzato il modello a tutti i dipendenti ed a coloro che lavorano, collaborano e prestano assistenza di qualsivoglia natura alla società Pescara Gas spa mediante informativa cartacea e telematica.

- b) Per quanto riguarda la contrattualistica ed i rapporti con i terzi, l'OdV ha suggerito di predisporre una c.d. "clausola 231" al fine di rendere informati i terzi

# ORGANISMO DI VIGILANZA

## PESCARA GAS SPA

---

PROT.2/2016

estranei alla società dei processi adottati in conformità al D.lvo 231/2001, il modello di Governance.

c) Negli incontri sopra citati, l' OdV ha verificato con i Responsabili che il Modello di Governance fosse stato predisposto (nel corso del 2015 con l'attività di mappatura iniziale e di definizione dei processi) attraverso un percorso personalizzato e che i processi definiti fossero adatti e realmente applicabili al contesto operativo della società Pescara Gas spa.

Sono stati identificati quali rilevanti i seguenti reati:

- l'indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24);
- concussione e corruzione (art 25);
- falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo (art. 25 bis);
- delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis.1);
- i cosiddetti reati societari (art. 25 ter);
- reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 25 ter modificato da Legge 262/2005);
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 - art. 25 septies );
- reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (D. Lgs. 231/2007-art. 25 octies);

# ORGANISMO DI VIGILANZA

## PESCARA GAS SPA

---

PROT.2/2016

- delitti informatici e trattamento illecito di dati (Legge 48/2008);
- reati ambientali (D. Lgs. 152/2006 - art. 25 - undecies).

Al fine di poter programmare l'attività di audit, ispettiva e formativa, l'Organismo intende identificare le aree di lavoro di Pescara Gas soggette a rischio di commissione dei suindicati reati.

### **5. Attività di informazione verso l'Organismo di Vigilanza**

A norma dell'art.6, lett.d) del D.lgs 231/01, del Manuale di Governance, allo scopo di esercitare al meglio le funzioni ispettive e di controllo, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'OdV da parte di tutti i soggetti che operano per Pescara Gas spa, tutte le informazioni attinenti il ruolo e le funzioni dell'OdV stesso (v. pagg.4 e ss del MG).

### **9. Attività di informazione dall'Organismo di Vigilanza**

A norma dell'art.6, lett.d) del D.lgs 231/01, del Manuale di Governance, l'OdV effettua una costante e precisa attività di comunicazione e reporting sia all'internal audit che agli organi societari (v. pagg.10 e ss del MG).

### **10. Elementi emersi**

Dall'attività del 2015 è emerso che:

- a) Il Codice Etico e il MG sono stati letti, compresi e sono messi quotidianamente ed effettivamente in pratica da parte dei dipendenti all'interno delle Aree e degli Uffici.
- b) Attraverso il Modello 231 si è proceduto a regolamentare l'attività ed a formalizzare i processi già in essere, oltre che a meglio definire e proceduralizzare altre attività fondamentali.

# ORGANISMO DI VIGILANZA

## PESCARA GAS SPA

---

PROT.2/2016

c) Gli strumenti attivati sono stati utili per organizzare in modo più efficace il lavoro operativo delle Aree e degli Uffici, con un presidio più diretto sia nel controllo (ad esempio rapporti con i fornitori di beni e/o di servizi, verifica delle prestazioni e delle forniture, liquidazione dei corrispettivi) sia nel lavoro trasversale.

I compiti delle Aree inserite nel MG sono quelli realmente e quotidianamente posti in essere.

Il MG e il Codice Etico aderiscono alle finalità del D.Lgs. n.231/01 e rappresentano modelli e processi immediatamente applicabili alla realtà della società Pescara Gas spa.

d) Le attività di monitoraggio hanno evidenziato che il MG è stato applicato e non sono state rilevate inadempienze.

L'OdV è stato continuamente e tempestivamente informato di tutti i fatti e le attività che dovevano essere portate a sua conoscenza.

e) A fronte del primo anno di concreta applicazione è risultata necessaria un'attività di adeguamento del Modello di Governance per renderlo maggiormente aderente alla realtà della società Pescara Gas spa ed in linea con quanto la recente dottrina e giurisprudenza ipotizzano per l'applicazione del D.Lgs. n.231/01.

Infine, L'OdV ha disposto idonea comunicazione ai dipendenti al fine di implementare l'attività di autocontrollo concedendo un congruo termine per il deposito delle schede di rilevazione adeguatamente compilate.

### **8. Eventuali violazioni del modello**

Dalle attività dell'OdV e dalle informazioni pervenute non sono emerse, nel corso del 2015, violazioni del Manuale di Governance adottato.

Non sono emerse, altresì, attività relative alla possibile commissione di reati.



# ORGANISMO DI VIGILANZA

## PESCARA GAS SPA

---

PROT.2/2016

### 9 Giudizio finale

In via di estrema sintesi, il rispetto del Modello di Governance ed il complessivo operato della società, dei dipendenti e dei collaboratori è risultato pienamente in linea con le esigenze previste dal Modello stesso.

### **SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:**


- 1) Stralcio MOG
- 2) Verbale n.1
- 3) Verbale n.2
- 4) Verbale n.3
- 5) Verbale n.4
- 6) Verbale n.5
- 7) Verbale n.6
- 8) Verbale n.7
- 9) Verbale n.8


Pescara, lì 12 gennaio 2016

Avv. Vincenzo Di Girolamo

Avv. Antonella Zuccarini

Dott. Saverio Mancinelli





Sussiste la necessità di modificare e/o implementare il vigente modello di organizzazione gestione e controllo della Pescara Gas, attraverso l'inserimento di nuove o differenti fattispecie tra i reati presupposto, con l'espletamento di una mappatura dei rischi che tenga conto delle condotte ivi previste e con l'eventuale adeguamento dei protocolli e delle procedure esistenti.

In particolare gli interventi sono connessi all'introduzione nel nostro ordinamento delle nuove figure delittuose in materia di **autoriciclaggio** e di **reati ambientali** e nelle modifiche apportate nell'ambito dei **reati societari**.

## **L'AUTORICICLAGGIO**

### **Generalità**

E' stata introdotta la figura delittuosa dell'autoriciclaggio, dove la norma estende al nuovo delitto l'ambito operativo anche della responsabilità amministrativa degli enti.

Nello specifico il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter c.p.) è stato introdotto nel codice penale tramite la L. 15 dicembre 2014 n.186, che ha modificato, altresì, l'art. 25-octies del DLgs. 231/2001, facendo rientrare il nuovo delitto anche tra i reati-presupposto per la responsabilità degli enti. Tale inserimento reca con sé conseguenze non marginali: non si può, infatti, trascurare il paventato "effetto moltiplicatore" derivante dal fatto che possono costituire reato presupposto dell'autoriciclaggio anche fattispecie non incluse nel "catalogo 231".

Il delitto è punito a titolo di dolo generico e commette autoriciclaggio chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

### **Trattamento sanzionatorio**

Il trattamento sanzionatorio prevede pene diversificate a seconda della gravità del reato presupposto. Più precisamente, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e la multa da € 2.500 ad € 12.000 laddove i proventi reimpiegati derivano da un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Se le sanzioni per il reato presupposto sono più elevate l'autoriciclaggio è punito con la pena della reclusione da due a otto anni e con la multa da € 5.000 ad € 25.000.

A carico dell'ente è prevista, la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, innalzabile da 400 a 1.000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione pari o superiore a cinque anni. L'importo della singola quota viene parametrato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione e va da un minimo di € 258 a un massimo di € 1.549.

### **Problematiche di rilievo**

La problematica principale concerne i **reati tributari** (D.Lgs 74/2000), atteso che la semplice condotta illecita integrante il reato tributario potrebbe sfociare nell'autoriciclaggio, in quanto i proventi derivanti dall'evasione fiscale vengono normalmente (re)impiegati nell'attività imprenditoriale [in altri termini la fattispecie di dichiarazione infedele o fraudolenta conduce ad un vantaggio fiscale dove il risparmio d'imposta viene inevitabilmente reimpiegato e pertanto, il rischio di consumare (anche) il delitto di autoriciclaggio si prospetta potenzialmente elevato].

### **Rapporti "autoriciclaggio / modello 231"**

In estrema sintesi, esistono in dottrina due tesi contrapposte sul rapporto tra "autoriciclaggio" e "231":

- la prima è un'ipotesi "qualificata": secondo cui la "provvista" oggetto dell'autoriciclaggio deve derivare da un reato rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- la seconda è un'ipotesi "generica": per cui qualunque sia il reato-presupposto attraverso il quale si è generato il provento illecito, il suo reimpiego da parte dell'ente (connotato dalle caratteristiche previste dall'art. 648-ter, 1 c.p.) ne determinerebbe la responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'adesione all'una o all'altra tesi presenta **rilevanti risvolti pratici**. Nel primo caso, la revisione del modello organizzativo, volto a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, si potrà limitare ad aspetti formali, inserendo l'autoriciclaggio nella parte speciale e facendo riferimento ai presidi ed ai principi di comportamento posti in essere per la prevenzione dei reati già facenti parte del catalogo-reati (in particolare: reati contro la P.A., reati societari, reati contro il patrimonio, contraffazione e frode in commercio). Nella seconda ipotesi, verrà in rilievo una serie indeterminata di reati e, pertanto, la revisione del modello dovrà comportare una revisione dei processi aziendali con particolare attenzione a quelli connessi ai flussi finanziari provenienti dall'esterno; in riferimento ai reati tributari dovrebbe essere preso in considerazione l'automatico reimpiego nel ciclo aziendale del risparmio da essi generato.

### **Conclusioni**

La nuova norma impone un aggiornamento sul modello organizzativo dell'ente al fine di introdurre misure per prevenire i reati che possono costituire il presupposto del delitto di autoriciclaggio.

In particolare va mappato e proceduralizzato il rischio di qualsiasi reinvestimento di beni o denaro nell'interesse e a vantaggio della società al fine di accertare con la maggiore attendibilità e diligenza possibili l'origine lecita di tali proventi.

Pertanto, si dovrà tenere conto anche delle ricadute che l'introduzione di tale reato potrebbe avere in termini di imputazione di reati finora non tenuti nella dovuta considerazione nell'ambito della mappatura dei rischi.

## **REATI AMBIENTALI**

La legge 22 maggio 2015 n. 68 in materia di **delitti contro l'ambiente** (c.d. "ecoreati"), ha introdotto una disciplina specifica del diritto penale dell'ambiente.

La novità principale riguarda l'inclusione di tali illeciti all'interno del codice penale attraverso un autonomo titolo (Titolo VI-bis, collocato immediatamente dopo le fattispecie previste a tutela dell'incolumità pubblica).

Tale nuova disciplina concerne anche la responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del D.Lgs. 231/2001, con la conseguente necessità di modificare e/o implementare i vigenti modelli di organizzazione gestione e controllo, attraverso l'inserimento delle nuove fattispecie tra i reati presupposto, l'espletamento di una mappatura dei rischi che tenga conto delle condotte ivi previste, l'eventuale adeguamento dei protocolli e delle procedure esistenti.

Ciò premesso, vale la pena richiamare le principali modifiche all'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001. Innanzitutto va ricordato che tale articolo è strutturato attraverso il richiamo a diverse fonti normative (codice penale, testo unico ambientale, etc.). Le modifiche apportate dalla nuova legge interesseranno principalmente la parte relativa al codice penale, cioè il primo comma. Questo prevedeva, prima della modifica normativa in commento, il solo riferimento alle contravvenzioni a tutela delle specie animali e vegetali e dei siti protetti (artt. 727-bis e 733-bis c.p.). Tali previsioni vengono integrate (lett. a-e) dal rinvio ai nuovi delitti e, in particolare, all'inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), al disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), ai delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.), al traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) e ai casi in cui sia coinvolta un'associazione a delinquere o un'associazione di stampo mafioso (art. 452-octies c.p.).

Ne consegue che le ulteriori modifiche apportate ai reati ambientali potranno avere un effetto indiretto anche sulla responsabilità degli enti: non tanto sulle sanzioni, che restano immutate, quanto sulla valutazione del rischio, laddove vi siano interventi che incidono sulla condotta del reato presupposto (ad esempio, l'espressa sussidiarietà – "salvo che il fatto costituisca più grave reato" – dell'art. 257 del D.Lgs. 152/2006).

Le sanzioni pecuniarie variano, a seconda del reato commesso, da un minimo di 250 quote ad un massimo di 1000 quote. Tenendo conto che il valore di una quota è compreso tra un minimo di 258

euro ad un massimo di 1.549 euro, nei casi più gravi l'ente potrà essere condannato al pagamento di 1.549.000 euro.

Viene inoltre inserito un nuovo comma 1-bis secondo cui "nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)". Si tratta di sanzioni – applicabili nel caso di inquinamento o di disastro ambientale – che possono avere un notevole impatto sulle imprese, poiché concernono l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

## **2. REATI SOCIETARI**

La legge 27 maggio 2015 n.69 – in vigore dal 14 giugno 2015 e recante "disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio" – sostituisce gli artt. 2621 e 2622 cod. civ. e inserisce nel codice civile i nuovi artt. 2621-bis e 2621-ter.

In via generale, la macro distinzione avviene false comunicazioni sociali in società "non" quotate (art. 2621 c.c.) e false comunicazioni sociali in società quotate e ad esse equiparate (art. 2622 c.c.), sanzionando entrambe le fattispecie come delitti; si prevedono, inoltre, in relazione alle sole false comunicazioni sociali in società non quotate, ipotesi attenuate per fatti di lievi entità (art. 2621-bis cod. civ.) e di non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter cod. civ.).

In pratica, si passa da una differenziazione fondata sull'esistenza o meno di danni nei confronti della società, dei soci o dei creditori (situazioni punite con l'arresto fino a due anni, in assenza di danno, e con la reclusione da sei mesi a tre anni, in presenza di danni, ma con la previsione di ipotesi aggravate in caso di danni nell'ambito di società quotate), ad una distinzione basata sul contesto societario nel quale le false comunicazioni sono poste in essere (situazioni punite con la reclusione da uno a cinque anni, nelle non quotate, salva la sussistenza delle ipotesi attenuate e della causa di non punibilità e con la reclusione da tre a otto anni, nelle quotate o equiparate).

La condotta contemplata dalla nuova fattispecie nell'ambito delle società non quotate consiste nell'espone consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero nell'omettere (altrettanto consapevolmente) fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore.

Rispetto alla precedente fattispecie occorre evidenziare:

- la scomparsa delle soglie di punibilità;
- l'eliminazione del riferimento all'omissione di "informazioni", sostituito da quello all'omissione di "fatti materiali rilevanti" la cui comunicazione è imposta dalla legge;
- la precisazione che la condotta deve essere "concretamente" idonea ad indurre altri in errore;
- l'eliminazione dell'inciso che colloca in ambito penale i fatti materiali "ancorché oggetto di valutazioni", con conseguente irrilevanza penale delle valutazioni false.

Quanto all'elemento soggettivo, nella fattispecie di cui al nuovo art. 2621 cod. civ. permane il fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, ma viene meno l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico; al contempo è esplicitamente introdotto il riferimento alla consapevolezza delle falsità esposte e delle omissioni. Si passa, quindi, dalla "intenzionalità" alla "consapevolezza", ovvero da una formula che impedisce radicalmente il possibile ricorso alla figura del dolo eventuale, ad una che, invece, almeno in astratto, ha già indotto taluni ad ipotizzare il rischio che si reputi sufficiente anche quest'ultimo profilo psicologico.

In sintesi, rispetto a tale fattispecie, si osserva come il maggiore rigore mostrato nella determinazione della pena per l'ipotesi base si attenui non solo di fronte alla non considerazione

delle valutazioni, ma anche al cospetto della previsione di due ipotesi di lieve entità punite con la reclusione da sei mesi a tre anni (art. 2621-*bis* cod. civ.) e di una ipotesi di non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-*ter* c.c.).

Differente appare la situazione nell'ambito delle società quotate (o ad esse equiparate).

Rispetto alla fattispecie di cui all'art. 2621 cod. civ., infatti, emergono le seguenti differenze. Innanzitutto, l'entità della sanzione, che, come visto, nelle quotate è della reclusione da tre a otto anni ed inoltre, è omessa la precisazione che la condotta debba esplicitarsi su bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, "previste dalla legge" (con la conseguenza che, ad esempio, potrebbero presentare rilevanza penale anche le dichiarazioni false rilasciate dagli amministratori durante una conferenza pubblica).

Non si specifica, poi, che la condotta espositiva di fatti materiali non rispondenti al vero debba intervenire su fatti "rilevanti", con il rischio di sanzionare duramente anche l'esposizione di fatti non rispondenti al vero di minore gravità (salva l'eventuale esclusione dell'elemento soggettivo). Tale severità è, infine, rafforzata dal fatto che nelle quotate non rilevano né le ipotesi di lieve entità di cui all'art. 2621-*bis* cod. civ., nei limiti di compatibilità, perché relative ai fatti di cui all'art. 2621 cod. civ., né quella di non punibilità per particolare tenuità di cui all'art. 2621-*ter*, per la quale, oltre al riferimento ai fatti di cui agli artt. 2621 e 2621-*bis* cod. civ., è la stessa disciplina dell'art. 131-*bis* c.p. a precluderne l'applicabilità, richiedendo una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni.

Tali modifiche incidono sulla responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, il cui art. 25-*ter*, dedicato ai reati societari, è stato oggetto di integrazioni; ne deriva che, a fronte delle modifiche operate dalla normativa ed in relazione alle condotte ora previste, appare necessaria una nuova valutazione dei rischi e delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.